

Relazione sull'attuazione ed il rispetto delle misure stabilite dalla Deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2019, nr. 1417

Annualità 2022

Il Titolo VI delle Direttive per le Agenzie Regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese allegate alla Deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2019, nr. 1417 prevede che *“al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione Puglia gli Enti destinatari delle direttive previste dalla D.G.R. trasmettono ogni anno contestualmente al Bilancio consuntivo alla Sezione Raccordo al sistema regionale, ai fini del monitoraggio, alla Sezione personale e organizzazione e alle strutture regionali competenti per materia, una relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento asseverata dai rispettivi organi di controllo contabile, che attesti puntualmente il rispetto delle misure stabilite, ed eventuali scostamenti”*.

Per l'A.Re.t Pugliapromozione, in quanto Agenzia Regionale indicata fra quelle inserite nell'art. 1 dell'allegato alla D.G.R. 30 luglio 2019 nr. 1417, trovano applicazione le disposizioni indicate al Titolo II – Disposizioni in materia di spesa del Personale, in particolare il **Capo I – Disposizioni applicabili alle Agenzie Regionali** nonché il **Titolo III - Disposizioni di comune applicazione** ed il **Titolo IV – Disposizioni specifiche per gli Enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. 196/2009 e ss.mm. e ii.**

Di seguito si espone, in un prospetto sinottico, l'insieme delle disposizioni previste dalle norme di riferimento, ed una descrizione analitica supportata dai dati economici di riferimento, dell'attuazione delle misure da parte dell'Agenzia Pugliapromozione.

Norma di riferimento	Tipologia di spesa e limiti previsti	Descrizione e dati economici di riferimento
Art. 2 Contenimento della spesa di personale delle Agenzie Regionali.	Rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2009. Gli enti devono assicurare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento della spesa del personale, con riferimento al valore medio del triennio	Il dato riepilogativo relativo alla “Spesa di personale” è desumibile dal Conto annuale del personale regolarmente trasmesso all'Aran e validato dall'organo di revisione dell'Agenzia Pugliapromozione, nonché dalla specifica allocazione in rendiconto generale delle componenti di costo considerate, corrispondenti a quelle indicate dall'art. 2 delle Direttive per l'accezione “spesa di personale”.

	<p>precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale limite è riferito al valore medio della spesa per il triennio 2011/2013.</p>	<p>Il conto annuale dell'anno 2013 presenta i dati relativi alle Spese per retribuzioni lorde complessive degli anni 2011-2012-2013 che sono i seguenti: ANNO 2011 (set.-dic): € 1.329.877,00 ANNO 2012: € 3.511.517,00 ANNO 2013: € 3.424.473,00 MEDIA TRIENNIO: € 3.641.874,00</p> <p>Nota: Il dato del 2011 si riferisce al periodo Set-Dic 2011 ed è stato pertanto rapportato all'anno, ai fini del calcolo della media ponderata.</p> <p>Il conto annuale dell'anno 2022 presenta i dati relativi alle Spese per retribuzioni lorde complessive negli anni 2020-2021. Inoltre dal Rendiconto generale 2022 possiamo ricavare il dato relativo all'annualità 2022 che sono i seguenti: anno 2020: € 2.131.478,00 anno 2021: € 2.340.676,00 anno 2022: € 2.578.150,02 MEDIA TRIENNIO: € 2.350.101,34</p>
<p>Articolo 6 Limiti di spesa di comune applicazione</p>	<p>Spesa per incarichi di studio e consulenza</p> <p>La spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.</p>	<p>L'Ente non ha sostenuto tale tipologia di spesa nel 2009, poiché effettivamente istituito nel 2011. Pertanto è stata considerata la spesa strettamente necessaria per far fronte ai servizi essenziali.</p> <p>Il dato viene rilevato dal Rendiconto generale dell'Agenzia Pugliapromozione, specificatamente con riferimento al capitolo d'uscita nr. 10804 denominato "Consulenze Tecniche-legali fiscali e contenziosi".</p> <p>I documenti contabili evidenziano impegni di spesa per un valore complessivo di € 68.000,00 riferiti ad incarichi il cui espletamento si è ritenuto essenziale: servizi necessari in materia di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (sicurezza); affidamento di incarichi di assistenza legale e difesa stragiudiziale, ricorsi per decreti ingiuntivi o opposizione a cartelle di pagamento.</p>

<p>Articolo 6</p> <p>Limiti di spesa di comune applicazione</p>	<p>Spese per personale per contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>La spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.</p>	<p>Per gli enti che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per tali finalità, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007_2009, nel caso in cui l'Ente non abbia sostenuto spese nel triennio 2007-2009, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali.</p> <p>La spesa sul Bilancio ordinario dell'ente riferita a contratti a tempo determinato e/o contratti di collaborazione coordinata e continuativa è pari a zero, per l'esercizio 2022.</p> <p>Si fa presente tuttavia che l'Aret Pugliapromozione nel 2022 ha avuto contratti a tempo determinato riferiti ed imputati a progettualità finanziate dal P.O. Fesr 2014/2020 sul quale ricade la spesa complessiva, oneri inclusi sino al mese di giugno 2022.</p>
<p>Articolo 6</p> <p>Limiti di spesa di comune applicazione</p>	<p>Spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio.</p> <p>La spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.</p>	<p>L'Aret Pugliapromozione nel corso del 2022 non ha sostenuto spesa relativa a contratti di formazione lavoro o altri rapporti formativi, né somministrazione di lavoro, né di lavoro accessorio.</p>
<p>Articolo 6</p> <p>Limiti di spesa di comune applicazione</p>	<p>Spese per attività di formazione.</p> <p>La spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.</p>	<p>L'Ente non ha sostenuto tale tipologia di spesa nel 2009, poiché effettivamente istituito nel 2011, pertanto si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte ai servizi essenziali.</p> <p>Il dato viene rilevato dal Rendiconto generale dell'Agenzia Pugliapromozione, approvato e validato dal collegio dei revisori, specificatamente con riferimento al capitolo d'uscita nr. 10302 denominato "Spese di aggiornamento e qualificazione personale" che riporta un complessivo impegnato di € 94.230,95.</p>

		Tale spesa è ritenuta congrua al fine di consentire l'espletamento della formazione obbligatoria ai dipendenti nonché necessaria per le innovazioni in ambito amministrativo. Nel corso del 2022 la Direzione ha ritenuto opportuno porre in essere un importante intervento formativo di team building e motivazionale con il coinvolgimento di tutto il personale dipendente.
Articolo 6 Limiti di spesa di comune applicazione	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. La spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.	L'Aret Pugliapromozione nel corso del 2022 non ha sostenuto spesa relativa a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.
Articolo 6 Limiti di spesa di comune applicazione	Spese per sponsorizzazioni. Divieto a partire dal 2011.	L'Aret Pugliapromozione nel corso del 2022 non ha sostenuto spesa relativa a sponsorizzazioni.
Articolo 6 Limiti di spesa di comune applicazione	Spese per missioni anche all'estero, con esclusione delle missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali o comunitari La spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.	L'Ente non ha sostenuto tale tipologia di spesa nel 2009, poiché effettivamente istituito nel 2011, pertanto si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte ai servizi essenziali. Il dato viene rilevato dal Rendiconto generale dell'Agenzia Pugliapromozione, specificatamente con riferimento al capitolo d'uscita nr. 10303 denominato "Rimborso spese di missione e trasferta personale dipendente" che riporta un complessivo impegnato di € 17.000,00. Tale spesa è ritenuta congrua al fine di consentire l'espletamento delle missioni del personale dipendente nell'ambito delle proprie attività.
Articolo 6	Spese per organi collegiali e per altri organismi.	Il valore della spesa complessiva riferita agli organi di Pugliapromozione è il seguente:

<p>Limiti di spesa di comune applicazione</p>	<p>Gli importi delle indennità, dei compensi, gettoni o delle altre utilità, comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di qualsiasi tipo, sono ridotti del 10% rispetto agli importi in godimento al 30 aprile 2010.</p>	<p>1) Il Direttore generale: compenso annuo euro 130.000,00; 2) Il Collegio sindacale: compenso Presidente 17.280,00; compenso Componenti € 14.400,00; 3) Il nucleo di valutazione: compenso annuo euro 15.000,00;</p> <p>Il Compenso del Direttore generale è stato adeguato a seguito di DGR 1732 del 28/10/2021 di nomina del Direttore generale.</p>
<p>Articolo 7 Limiti di spesa per gli Enti inclusi nell'Elenco ISTAT</p>	<p>Spese per incarichi di studio/ricerca/consulenza</p> <p>Fermo restando il limite di cui all'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010, Gli Enti non possono conferire incarichi di consulenza studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore, rispetto alla spesa per il personale dell'Ente che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012 al 4,2% per gli Enti con spesa personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e all'1,4% per quelle con spesa superiore a 5 milioni di euro.</p>	<p>Il dato rilevato dal conto annuale per l'anno 2012 evidenzia una spesa del personale (totale costo annuo del lavoro) pari ad € 3.511.517,00.</p> <p>Il dato relativo agli incarichi di consulenza, studio e ricerca per l'anno 2022 viene ricavato dal Rendiconto generale ed ammonta a complessivi € 68.000 (impegni in competenza).</p> <p>Il rapporto fra i dati è pari ad una percentuale dell'1,93% pertanto inferiore ai limiti imposti.</p>
<p>Articolo 7 Limiti di spesa per gli Enti inclusi nell'Elenco ISTAT</p>	<p>Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Fermo restando il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 66/2014, gli Enti non possono stipulare contratti di</p>	<p>La spesa sul Bilancio ordinario dell'ente riferita a contratti di collaborazione coordinata e continuativa è pari a zero, per l'esercizio 2022.</p>

	<p>collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'Ente che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e all'1% per gli Enti con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</p>	
<p>Articolo 7 Limiti di spesa per gli Enti inclusi nell'Elenco ISTAT</p>	<p>Spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.</p> <p>La spesa annua non può essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2011 per le medesime finalità</p>	<p>L'Aret Pugliapromozione nel corso del 2022 non ha sostenuto spesa relativa a tali voci.</p>
<p>Articolo 7 Limiti di spesa per gli Enti inclusi nell'Elenco ISTAT</p>	<p>Spese per organi collegiali ed altri organismi</p> <p>La spesa complessiva sostenuta per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici, comunque denominati operanti nei predetti enti è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007.</p>	<p>Il valore della spesa complessiva riferita agli organi di Pugliapromozione è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4) Il Direttore generale: compenso annuo euro 130.000,00; 5) Il Collegio sindacale: compenso Presidente 17.280,00; compenso Componenti € 14.400,00; 6) Il nucleo di valutazione: compenso annuo euro 15.000,00; <p>Il Compenso del Direttore generale è stato adeguato a seguito di DGR 1732 del 28/10/2021 di nomina del Direttore generale.</p> <p>Non vi è un valore riferito al 2007 in quanto antecedente alla data di costituzione dell'Agenzia.</p>

In conclusione, alla luce delle disposizioni esaminate nonché delle risultanze evidenziate con i dati economici di riferimento, tenuto conto sia del Rendiconto generale dell’Agenzia Pugliapromozione al 31.12.2022 nonché del conto annuale del personale, si attesta il rispetto delle misure stabilite dalle Direttive allegate alla D.G.R. 30 luglio 2019 nr. 1417.

Il Direttore generale
Dott. Luca Scandale

